



COMUNE DI CERVASCA

REGOLAMENTO PER LA VIDEO
SORVEGLIANZA
ED IL TELECONTROLLO
DEL TERRITORIO

Approvato con delibera di C.C. n. 58 del 24/09/2010

Riapprovato con delibera di C.C. n. del

CAPO PRIMO - LA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati dal Comune di Cervasca nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità necessità, proporzionalità e finalità.

2. Principio di liceità.: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici e consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice).

3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. 5.Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Cervasca sul proprio territorio.

Art. 4 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello

semplificativo di informativa “minima”, riportato in allegato al presente Regolamento come indicato dal Garante mediante formule sintetiche e chiare ed un c.d. informativa completa che contiene le seguenti informazioni: a) indicazione del Titolare del trattamento b) finalità del trattamento c) modalità del trattamento d) diritti esercitabili dall'interessato e) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento f) indicazione di eventuali operazioni di comunicazione (conoscibilità dei dati da parte di soggetti predeterminati) g) termini di conservazione delle immagini registrate. Detta informativa può essere reperita sul sito istituzionale del Titolare senza spese od oneri aggiuntivi a carico dell'interessato.

2. L'affissione del presente regolamento e del nominativo del “responsabile dell'impianto” di cui all'articolo 6 del presente regolamento è fatta in modo permanente all'Albo on line del Comune.

3. L'obbligo di segnalazione delle telecamere può essere omesso in caso di indagini in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria o qualora sia espressamente escluso dal Codice della Strada (secondo il principio di prevalenza delle norme specifiche rispetto al Decreto Legislativo n. 196/2003 che va applicato in via residuale).

2. Il supporto con l'informativa:

a) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

c) può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Art. 5 — Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.

1. Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza a messaggio variabile, ha lo scopo di:

a) assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

b) proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;

c) acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.

2. Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche fine di:

a) sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;

b) consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc..).

Art. 6 – Notificazione

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, individuato nella persona del Sindaco, Legale rappresentante dell'Ente, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

2. Per quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, e al vigente "Regolamento per la tutela della riservatezza rispetto ai dati personali del Comune di Cervasca".

Art. 7 - Responsabilità dell'impianto

1. Il vigile urbano in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte nel Comune di Cervasca, presso l'ufficio di polizia municipale, nella sede comunale, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi e l'apposita scheda magnetica per l'accesso ai locali della centrale di controllo, la chiave della cassaforte per la conservazione dei supporti magnetici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco **o suo delegato**, al responsabile del trattamento dei dati e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le

operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 – Servizio di videosorveglianza.

1. Il sistema, situato all'interno dell'Ufficio di Polizia Municipale, è composto da una centrale operativa per la visualizzazione, il controllo e l'analisi delle immagini nonché, da un computer protetto da password assegnata al Sindaco e agli incaricati della Polizia Municipale, da un insieme di telecamere digitali controllate a distanza e connesse esclusivamente alla rete telematica comunale separata a livello fisico 1 dalla rete medesima. La memorizzazione delle immagini, lo switch per il collegamento in rete locale con la postazione di controllo, il gruppo di continuità per mantenere la tensione in caso di black out sono contenuti in un server di registrazione posto al piano primo nei locali CED del Comune.

Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati

1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 5 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.

2. La conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

3. Nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di *expiring* dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Art. 11 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso.

2. Sul tetto del palazzo municipale è posizionata l'antenna per la ricezione wireless dei dati delle telecamere digitali posizionate presso il Santuario di Madonna degli Alpini, la frazione San Defendente, la frazione Santa Croce, e nei varchi di accesso a Cervasca capoluogo (via Caraglio – via Borgo San Dalmazzo – via Cuneo). Le telecamere digitali posizionate sulla p.za Dr. Bernardi trasmettono invece i loro dati alla centrale operativa attraverso la fibra ottica.

Le telecamere digitali posizionate nei varchi di accesso a Cervasca capoluogo sono state dotate del modulo aggiuntivo targa system per il riconoscimento delle targhe e l'interfaccia web con il database Ministeriale installato sul server esistente. Il modulo è finalizzato al controllo dei veicoli assicurati e revisionati. Il locale presso il quale si trova la postazione operativa è chiuso a chiave e le chiavi sono nella disponibilità della Polizia Municipale e del Sindaco. Presso la centrale operativa è possibile analizzare le immagini di tutte le telecamere digitali e controllare tutte le postazioni. L'impianto è dotato di un impianto centralizzato di registrazione su disco per consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate da tutte le telecamere. A tutela della privacy e per maggiore affidabilità i locali sono dotati di un sistema antifurto ed antincendio.

3. Saranno evitati, salvo necessità, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

4. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali suindicati. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 12 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

Art. 13– Manutenzione e assistenza.

1. L'incaricato/i per la gestione della video sorveglianza avrà l'onere di controllare giornalmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie contatterà l'assistenza tecnica che interverrà con gli "sla" previsti dal contratto.

Art. 14 -Diritti dell'interessato

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, *telefax* o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

3. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

4. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs). Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

Art. 16 – Provvedimenti attuativi

5. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

CAPO SECONDO - I RILEVAMENTI VIDEO FOTOGRAFICI

Art. 17– Trattamento dei dati contro l’abbandono abusivo di rifiuti e sostanze pericolose

1. Oltre alle finalità indicate nell’art.5 del presente regolamento, i sistemi di videosorveglianza saranno utilizzati per contrastare l’attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose, come previsto dal provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.99 del 29 aprile 2010.

2. Per perseguire tale finalità, è prevista l’installazione di un sistema mobile di rilevamento video fotografico composto da n. due a n. cinque foto trappole ovvero fotocamera ad alimentazione autonoma, progettate per l’uso all’aperto e resistenti all’acqua e alla neve. Queste si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video clip. Una volta che il movimento dell’uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Art. 18– Modalità

3. L’impianto prevede un’attività di monitoraggio dei siti particolarmente esposti al rischio di abbandono dei rifiuti. al fine di combattere tale attività illegale, avendo una panoramica delle aree sotto analisi ed archiviare, per una successiva consultazione, le sequenze acquisite dai dispositivi elettronici per un tempo limitato alle finalità dell’Amministrazione e nel rispetto degli attuali vincoli posti dalla legge.

2. Obiettivo del progetto è quello di scoraggiare e prevenire l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di “micro discariche” sparse nel territorio comunale. Nonostante, infatti, i numerosi controlli ambientali effettuati vengono con molta frequenza abbandonati rifiuti lungo le strade e nelle loro pertinenze nonché nelle aree verdi, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della normale convivenza civile.

3. Il sistema di foto-trappole tramite la rete di telecomunicazione mobile, permette di inviare immagini ad un computer posto presso gli uffici del Servizio Polizia Municipale di Cervasca. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altri elaboratori.

4. In caso di interventi di fototrappolaggio fauna sul territorio del Comune di Cervasca ad opera di enti diversi e autorizzati all’azione, si richiede preventiva conoscenza dell’ubicazione delle fototrappole inviando comunicazione semplice alla Polizia Locale del Comune. Restano a carico dell’ente che dispone il fototrappolaggio fauna il rispetto delle normative di privacy per tali operazioni. Rimangono escluse dal presente comma tutte le indagini di fototrappolaggio eventualmente disposte dalla magistratura competente.”

Art. 19– Responsabili e Incaricati

1. Per la disciplina del responsabile del trattamento dei dati, si rimanda all’art. 7 del presente regolamento.

2. Per la disciplina dell’incaricato del trattamento dei dati, si rimanda all’art. 7 del presente regolamento.

3. Per la disciplina relativa alle persone autorizzate ad accedere alla sala controllo, si

rimanda all'art.8. del presente regolamento.

4. Per la disciplina relativa alla nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di rilevamento video-fotografico, si rimanda all'art.7 del presente regolamento.

Art. 20– Misure di Sicurezza

1. Per la disciplina delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati, si rimanda all'art.10 del presente regolamento.

Art. 21– Informativa ai sensi dell'art.13 D.lgs. 196/2003

1. Il Comune di Cervasca in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 ed al Provvedimento dell'Autorità Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 - si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree in cui sono posizionate le foto-trappole.

2. La segnaletica consiste in una informativa c.d. breve ed una c.d. completa.

3. Per la segnaletica permanente collocata nelle aree in cui sono posizionate le foto-trappole verrà utilizzato il modello di cui all'Allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010. La stessa è collocata prima del raggio di azione di ogni foto-trappola installata, ed ha un formato ed un regime di illuminazione tali da permetterne la visibilità anche in ogni condizione di luce. [EG2]

4. Per la disciplina relativa ai contenuti dell'informativa c.d. completa, si rimanda all'art. 13 comma 4 del presente regolamento.

Art. 22– Conservazione delle Immagini

1. Le immagini registrate sono conservate per un massimo di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il server dove sono allocati i dati sono situati nei locali della Polizia municipale di Cervasca.

2. I dati raccolti sono conservati con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003 ed in particolare dall' All. B dello stesso decreto, così da ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt.31 e ss. del Codice).

3. Allo scadere del termine di conservazione previsto dal comma 1 del presente articolo, le immagini registrate devono essere cancellate.

4. La cancellazione dei dati viene effettuata ad opera di soggetti appositamente preposti, tramite nomina del Titolare.

5. Le immagini che non abbiano diretta ed immediata rilevanza per le finalità previste dal presente capo dovranno essere oggetto di cancellazione immediata.

Art. 23– Posizionamento delle foto-trappole

1. Le foto-trappole devono essere posizionate nelle zone oggetto di monitoraggio, come indicate nell'Allegato del presente regolamento.

2. Lo spostamento e il montaggio della foto-trappola dovrà essere effettuato esclusivamente dai soggetti nominati incaricati al trattamento dati o sotto la diretta sorveglianza degli stessi.

3. Il posizionamento della foto-trappola dovrà essere coerente con il posizionamento dell'informativa c.d. breve, secondo le indicazioni appositamente previste per quest'ultima. 4. Le foto-trappole devono essere orientate in modo tale da riprendere solo ed esclusivamente il sito in cui avvenga il deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose, onde evitare la ripresa di aree non oggetto di attività illecita.

Art. 24- Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato precedentemente

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì trasmessa ai Responsabili, interni ed esterni, del trattamento dati ed ai Responsabili d'Area dell'Ente. Viene pubblicato all'interno dell'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Cervasca: www.comune.cervasca.cn.it


Art. 26 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto Comunale e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Statuto Comunale.

ALLEGATO — **Modello semplificato di informativa minima**



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003